

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO**

**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

Il Tribunale Ordinario di CUNEO  
In Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

(omissis)

**DICHIARA**

**l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di D.V.M. SERVICE S.R.L.S. (c.f. 03935610042), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Manta, Via Gerbola 23., avente ad oggetto l'attività di "impresa edile, impresa di pulizie, servizi di confezionamento e imballaggio conto terzi, servizi di giardinaggio, servizi di recupero-ristrutturazione e...";**

**NOMINA**

**Giudice Delegato la dott. Paola Elefante, e Curatore la dott. Elisa GIORDANA, con studio in Verzuolo;**

ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;

**AUTORIZZA**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**ORDINA**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

**STABILISCE**

**il giorno 8 luglio 2025, alle ore 11,00,  
per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;**

**ASSEGNA**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la

LIQUIDAZIONE  
GIUDIZIALE

N. 5/2025

SENTENZA N. 10/2025

SI COMUNICHI A:

- 1) DR.SSA ELISA  
GIORDANA  
(CURATORE)
- 2)

documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**AVVISA**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;

**SEGNALA**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;

**DISPONE**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02, n. 115;

**DISPONE**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.

Così deciso in Cuneo, il 13/03/2025

Il Giudice est.  
Dott. Paola Elefante

Il Presidente  
dott. Roberta Bonaudi

**SENTENZA TELEMATICA ACCETTATA IL 19/03/2025**

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera essendo ammessa la prenotazione a debito con decreto del Giudice Delegato.  
Dalla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di CUNEO  
CUNEO, 19/03/2025



Il Cancelliere  
Stefano Bonissone